



CONVENZIONE

tra

Comune di **MONTEREALE** e **Canile Marsicano srl**

per

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E
NON SOPPRESSI MEDIANTE MESSA A DISPOSIZIONE DELLA STRUTTURA

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno _____ del mese di _____ presso la sede municipale del Comune di Montereale in esecuzione della delibera di giunta comunale n. __ del __/__/201_ e della determina del Servizio di Segreteria n. __ del __/__/201_, C.I.G. _____

TRA

Il Comune di Montereale (AQ), codice fiscale _____, rappresentato del Sindaco pro - tempore _____ elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "Capo - Convenzione"

E

il **Canile Marsicano s.r.l.** con sede in Lecce dei Marsi (AQ), Via del Pretaro snc
p. iva 01875510669 rappresentata dell'amministratore unico D'Amico Cipriano c.f.DMCCRN56P23G145X

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di **Montereale** ed il **Canile Marsicano srl** convengono quanto segue:
il Canile Marsicano srl si impegna ad offrire il servizio di ricovero e custodia di n° 4 (QUATTRO) posti cane per il Comune. Gli stessi saranno custoditi in box delle misure indicate nella legge Regione Abruzzo n° .47/2013 allegato "A". Si darà eccezionalmente ricovero ad ulteriori cani soltanto nelle ipotesi di grave pericolo per l'incolumità pubblica, su disposizione dell' A.S.L. competente ed a seguito di autorizzazione del Sindaco.

ART. 1 - PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI A CARICO DELLA A.S.L.

I cani vaganti catturati, prima del ricovero nel Canile Marsicano srl, verranno ospitati presso il canile sanitario dell' A.S.L. AQ , dove a cura dello stesso Servizio Sanitario verranno sottoposti ad osservazione sanitaria e ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia (ad es. trattamento contro le cisti di echinococco) a sterilizzazione ed a impianto di microchip di riconoscimento, iscrizione all' anagrafe canina e ogni altro intervento che si renda necessario.

ART. 2 - TRASPORTO DEI CANI

Il trasporto dei cani dal canile sanitario dell' A.S.L. AQ fino al rifugio, per il collocamento degli stessi nella parte del canile riservata al Comune di Montereale , sarà a carico dell' A.S.L.

ART. 3 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il Canile Marsicano srl registrerà l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria struttura, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della Struttura ed in base alle risultanze di esso viene rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza. Nel medesimo registro saranno annotate anche le adozioni ed i decessi i quali saranno comunicati entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento, lo stesso registro sarà tenuto a disposizione del Comune per gli eventuali controlli.



ART. 4 - CONDIZIONI DI MANTENIMENTO DEI CANI

Ai cani ricoverati saranno assicurate condizioni di vita adeguate, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato "A" della L.R. n° 47/2013 Regione Abruzzo, in particolare alle lettere e - f.

ART. 5 - ALIMENTAZIONE

I cani saranno alimentati razionalmente con specifici mangimi.

ART. 6 - PULIZIA E DISINFEZIONE DEI BOX DI RICOVERO

I box nei quali sono custoditi i cani saranno mantenuti in condizioni igieniche appropriate con regolari disinfestazioni.

ART. 7 - APERTURA AL PUBBLICO

Il Canile Marsicano srl osserverà un orario quotidiano di apertura della struttura al pubblico dalle ore 09.00 alle 11.00, anche al fine di favorire la richiesta dei privati di affidamento dei cani; eventuali modifiche all'orario sopra riportato saranno concordate tra le parti, tenendo conto da un lato delle esigenze organizzative del Canile e dall'altro di quelle di accesso del pubblico nei diversi periodi dell'anno.

ART. 8 - ACCESSO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO

Sia gli incaricati del servizio veterinario della A.S.L. AQ (per quanto concerne le attività di propria competenza), sia gli incaricati del Comune di Montereale (al fine di controllare il rispetto delle condizioni previste dalla L.R. n° 47/2013) possono accedere alle strutture messe a disposizione dal Canile Marsicano srl anche al di fuori dell'orario.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONE ALL'ADOZIONE

I privati che abbiano chiesto ed avuto in proprietà, del Comune di Montereale, i cani ospitati presso il Canile Marsicano srl possono ottenere la consegna degli stessi direttamente dietro presentazione della autorizzazione al ritiro rilasciata dal Comune, recante la data in cui deve essere effettuata la consegna. L'autorizzazione sopra detta viene annotata sul registro di carico e scarico e conservata dal Canile Marsicano srl per tutto il periodo della convenzione.

ART. 10 - STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE

Il Canile Marsicano srl riserva al Comune di Montereale presso la propria struttura, per tutta la durata della convenzione, un numero di box sufficiente al ricovero di un numero massimo di 4 (QUATTRO) posti cane. Detti box saranno da considerarsi a tutti gli effetti, in base all'art. 4 comma 1 della Legge del 21.09.1999, Canile Municipale. Nel caso di particolari necessità da parte del Comune, il Canile Marsicano srl metterà a disposizione ulteriori posti cane in base alla disponibilità della struttura, che verranno contabilizzati in base al numero di giorni effettivamente occupati con una maggiorazione del 50% del costo in convenzione.

ART. 11 - MODALITA' E TERMINI DI INSERIMENTO DI CUCCIOLI

Qualora i cani ricoverati dovessero partorire in conseguenza di fecondazione avvenuta prima della consegna presso il Canile Marsicano srl, attestata formalmente dal servizio A.S.L., i cuccioli saranno considerati alla stregua degli altri cani a partire dal 30° giorno dalla loro nascita. Le gravidanze saranno comunicate appena saranno diagnosticate.



ART. 12 - SMALTIMENTO CARCASSE

Per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti, il Canile Marsicano srl si impegna solo allo smaltimento tramite ditte autorizzate e convenzionate con esso, nel rispetto delle condizioni e modalità sancite dalla normativa vigente in materia. Il servizio sarà a totale carico del Comune.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Avezzano è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere.

ART. 14 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune di Montereale ed il Canile Marsicano srl in Lecce nei Marsi convengono quanto segue: il Canile Marsicano srl si impegna ad offrire il servizio di ricovero e custodia di n° 4 (QUATTRO) posti cane del Comune, in box delle misure indicate nell' allegato "A" della legge regionale n° 47/2013 alla cifra di € 1,50 più 22 % di Iva giornalieri per posto cane convenzionati, indipendentemente dal numero di posti cane occupati comprensivi di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate, nonché quelle amministrative. La presente convenzione ha durata di anni __ (__) e potrà essere rinnovata per uguale periodo previo atto amministrativo salvo che non modifichi le condizioni della presente convenzione.

ART. 15 - LIQUIDAZIONE FATTURE

Ai fini della liquidazione del servizio il Canile Marsicano srl presenterà regolare fattura alla stipula della convenzione che il Comune si impegna a saldare alla presentazione della stessa in un'unica soluzione, in caso di ritardato pagamento decorreranno a carico del Comune gli interessi nella misura prevista dal D. Lds. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 16 - DURATA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal __/__/202 al __/__/201_ per la durata di anni __ (__)

ART. 17 - INADEMPIENZE E CESSAZIONE

In caso di inadempienze da parte del Canile Marsicano s.r.l., il Comune procederà alla contestazione per iscritto per le inadempienze stesse, assegnando un termine per la loro rimozione, in relazione al tipo delle stesse. Trascorso infruttuosamente tale termine, la convenzione si considera risolta di diritto. Il Comune si riserva la facoltà di anticipare la scadenza della presente convenzione, da notificarsi alla Ditta 60 giorni prima della data prevista la cessazione anticipata del rapporto convenzionale, nel caso di organizzazione delle attività di cui alla presente convenzione all'interno delle proprie strutture. Nel caso di mancato rinnovo o di cessazione anticipata del rapporto convenzionale, il Comune dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dei cani presenti nel canile. Alle convenzioni scadute e non rinnovate ove non vi sia stata da parte Vostra esplicita volontà di non proseguire il rapporto comunicatoci entro i termini contrattuali, il Canile Marsicano S.r.l. applicherà una maggiorazione del 50% sulla base della convenzione nei primi 30 giorni oltre la scadenza, oltre tale termine ci riserviamo la possibilità di applicare una tariffa forfettaria per cani a pensione che sia in linea alla media nazionale oppure di procedere alla restituzione degli animali da noi custoditi.

LETTO e SOTTOSCRITTO

COMUNE di MONTEREALE (AQ)

CANILE MARSICANO SRL